



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908017 ** Fax: 0782/93009
sito www.comunetertenia.it e-mail comunetertenia@libero.it

Prot. n° 8519 del 05 DIC 2013

Sig. LAI TOMASO - Via Donnolu' N.R.
Prefettura
R.A.S. - Assessorato Igiene e Sanità - Via Roma n° 221
Sindaci Azienda USL n° 4
Comando Stazione Carabinieri
Comando Polizia Municipale
Ministero della Salute
Comando Corpo Forestale
N.A.S. - Via Roma
Aziende USL Sardegna
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Albo Pretorio Comune
AZIENDA U.S.L. N° 4 - Settore Veterinario - Via Piscinas

TERTENIA
NUORO
CAGLIARI
S E D I
TERTENIA
S E D E
R O M A
LANUSEI
SASSARI
S E D E
S E D E
S E D E
LANUSEI

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n°143 del 12 DIC 2013 - Lai Tomaso - Loc. Donnolu'
Peste Suina Africana

Si trasmette, in allegato, l'Ordinanza n° 143 del 12 DIC 2013 - Peste Suina Africana - sieropositività presente nell'Azienda identificata IT089NU096 Lai Tomaso, nato a Tertenia (NU) il 05.08.1937, con codice fiscale LAI TMS 37M05 L140J e residente in Tertenia - Via Donnolu' N.R.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Ing. Luciano LODDO





COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908017 ** Fax: 0782/93009
sito www.comunetertenia.it e-mail comunetertenia@libero.it

Prot. n° 8519 del 05 DIC 2013

Ordinanza n°143

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio veterinario della ASL n° 4, che segnala la presenza di sieropositività, di prima istanza, per Peste Suina Africana in animali macellati nell'allevamento della specie Suidi (Cinghiali allevati), presente nell'Azienda identificata n° IT089NU096, ubicata in località Donnolu' del Comune di Tertenia di cui è proprietario il Sig. LAI TOMASO, nato in Tertenia il 5 agosto 1937, Cod. F.: LAITMS37M05L140J e residente in Via DONNOLU' N.R. Comune di TERTENIA.


Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 LUG 1934, n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08 FEB 1954, n° 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 GEN 1968, n° 34; Vista La Legge 23 DIC 1978, n° 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 MAG 1988, n° 231; Vista la Legge 02 GIU 1988, n° 218; Visto il Decreto Ministeriale 20 LUG 1989, n° 298; Vista la Legge Regionakle 08 LUG 1985, n° 15; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg. CE n° 1774/2002; Visto il Reg. CE n° 811/2003; Vista la Legge 9 MAR 1989, n° 86; Vista la legge 22 FEB 1994, n° 146; Visto il Decreto Legislativo 31 MAR 1998, n° 112; Vista la O.M. 1968; Visto il Regolamento CE 1069/2009; Visto il Decreto legislativo n° 54 del 20.02.2004; Visto il DAIS 18.12.2012, n° 69;

O R D I N A

- a) il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- b) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- d) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- e) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1 - di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2 - di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lattiere, lettami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
- f) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- g) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. LAI TOMASO o al conduttore dell'Azienda entra immediatamente in vigore;
- h) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 516, 46 a Euro 2 582, 72



i) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08 FEB 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da Euro 258, 23 a Euro 1.291, 14;

l) chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di Euro 154, 94 per ogni capo non abbattuto.



IL SINDACO
Ing. Luciano LODDO

Luciano Loddo